

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, denominata "**Associazione Sportiva Dilettantistica KARATE CLUB 2000**", siglabile "**A.S.D. KARATE CLUB 2000**".

Art. 2 - Oggetto sociale e scopo

1. L' "**Associazione Sportiva Dilettantistica KARATE CLUB 2000**" è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L' "**Associazione Sportiva Dilettantistica KARATE CLUB 2000**" ha per oggetto l'esercizio e la promozione, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive nelle sue forme esclusivamente dilettantistiche, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo, quale parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale.

In via principale, il sodalizio si propone di:

- a. realizzare ogni iniziativa utile a propagandare ed a diffondere la disciplina del karate, delle discipline ad esso connesse e delle arti marziali in generale, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, promozionale e ricreativa, con la gestione di squadre, l'organizzazione di gare, tornei e di ogni altra attività sportiva in genere;
- b. sviluppare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica della disciplina del karate dei propri soci e tesserati, nonché la formazione ed aggiornamento dei propri tecnici, maestri ed istruttori;
- c. promuovere lo sport e, in particolare, la disciplina del karate, nei suoi diversi stili, quale forma di espressione culturale di particolare rilevanza sociale, soprattutto in riferimento alla formazione dei giovani;

- d. organizzare ogni altro tipo di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del karate e delle discipline ad esso connesse, anche attraverso la promozione di attività formative nel settore suddetto.

L'Associazione opererà nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e dei loro Organi, nonché degli Enti di Promozione Sportiva.

2. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a. intraprendere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature adibite alla pratica di discipline sportive e ricreative;
- b. instaurare, anche attraverso specifiche convenzioni, rapporti con enti pubblici e privati per gestire strutture sportive, ricreative o aree attrezzate, ovvero organizzare specifici corsi formativi ed attività sportive;
- c. organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni sportive, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale.

3. Nella propria sede principale o in eventuale sede secondaria, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività sportiva e ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

4. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. A titolo esemplificativo, potrà concedere in uso, in locazione o ad altro titolo, locali attrezzati per lo svolgimento di attività sportiva o ricreativa, ovvero prestare servizi anche a non soci, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme di settore.

5. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

6. Il presente statuto non potrà derogare dalle norme degli Statuti e dei Regolamenti di Federazioni Sportive o di Enti di Promozione Sportiva, in quanto contenenti disposizioni specificatamente inerenti all'organizzazione o alla gestione delle associazioni ad esse affiliate. In caso di riscontrata difformità, le disposizioni confliggenti con quelle delle norme e delle direttive del C.O.N.I., degli Statuti e dei Regolamenti Federali o di Enti di Promozione Sportiva, come sopra individuati, si avranno per non apposte.

Art. 3 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Mortara.
2. E' facoltà dell'Assemblea procedere allo spostamento della sede nell'ambito del Comune di Mortara, senza che ciò costituisca modifica al presente Statuto.
3. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, unità locali operative destinate allo svolgimento della pratica sportiva.

Art. 4 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 5 - Soci

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che siano interessate agli scopi ed all'attività dell'Associazione stessa.
2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
3. L'ammissione a socio è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda, ma è sottoposta a ratifica della stessa da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda; l'eventuale giudizio di non

ammissione deve sempre essere motivato e contro di esso è ammesso appello all'Assemblea generale.

4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

5. E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

2. I soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa.

3. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e termine di riscossione è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

4. I soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari e di partecipare alle attività sociali.

5. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle delibere prese dagli Organi sociali.

Art. 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso:

- a. dimissioni volontarie;

- b. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il versamento della quota associativa;
 - c. deplorazione, nel caso in cui il socio venga meno ad una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
 - d. radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - e. scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;
 - f. decesso del socio.
2. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) e c) del precedente comma 1, sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.
3. In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento del sodalizio, né in caso di morte, di recesso o di esclusione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento nel fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione, nè quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art. 8 – Tesserati

1. Sono tesserati coloro che, attraverso l'affiliazione dell'Associazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva, secondo le direttive contenute nei regolamenti organici e negli statuti dei suddetti enti, entrano a far parte dell'ordinamento sportivo. Possono essere tesserati:
- a) gli atleti,
 - b) gli insegnanti tecnici,
 - c) i dirigenti dell'associazione,

- d) i soci dell'associazione.

Art. 9 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Collegio dei Revisori (se nominato).

Art. 10 - Assemblea - costituzione

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e comunque non oltre centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano, ed inoltre quando se ne ravvisa la necessità.

3. Di norma l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

Art. 11 - Convocazione e procedure Assembleari

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, oppure dal Collegio dei Revisori, se nominato. Salvo motivi eccezionali è convocata nel territorio del Comune di Mortara.

2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta mediante comunicazione ai soci ed a ogni membro degli organismi che reggono l'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

3. Tale comunicazione potrà avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza e contestuale comunicazione agli associati attraverso posta ordinaria, posta elettronica, sito internet dell'associazione, o ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati. La convocazione dell'assemblea elettiva deve avvenire almeno venti giorni prima dell'adunanza, secondo le modalità di cui al comma precedente.

4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esprimere il proprio voto, tutti i soci maggiori di età che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di una sola delega. I tesserati non soci possono intervenire all'assemblea, ma non possono esercitare il diritto di voto.

5. Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea decide a maggioranza relativa. In caso di parità di voti ottenuti, viene eletto il più anziano di età. La commissione verifica poteri e scrutinio per le votazioni sono nominate dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le regole per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti i due terzi dei suoi membri aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto a voto.

10. L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione oppure da persona proposta dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea provvederà alla nomina di un Segretario; il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario possono anche non essere soci, purché consenziente l'Assemblea.

11. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni. Copia dei verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 - Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea oltre a provvedere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario, provvede:

- a. alla nomina, tra i propri soci maggiorenni, del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei Revisori, nel caso fosse previsto;
- b. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c. approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- d. delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. le modifiche del presente Statuto;
- b. le designazioni e le sostituzioni degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
- c. lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

- d. la trasformazione dell'Associazione in società sportiva dilettantistica. In tal caso le maggioranze previste sono quelle di cui all'articolo 20. In caso di trasformazione potranno essere ammesse anche modalità di voto alternative rispetto al metodo collegiale, da definirsi da parte dell'assemblea ordinaria dei soci allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati.
3. I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre e non oltre i sette membri, come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico, ed i suoi membri possono essere rieletti.

Art. 14 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
 - b. decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell'associazione;
 - c. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
 - d. delibera sull'ammissione dei soci;
 - e. decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;

- f. approva i progetti del rendiconto economico e finanziario, predispone il prospetto economico preventivo da presentare all'Assemblea dei soci;
- g. stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h. fissa le date delle assemblee;
- i. redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci;
- j. conferisce e revoca procure.

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non ricoprano la stessa carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
2. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, ed un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e può attribuire altri specifici compiti agli altri consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.
6. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché soci.

7. In caso di dimissioni o di morte di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria la quale provvederà alla loro ratifica o sostituzione. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero di consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 16 - Patrimonio Sociale

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote annuali di associazione;
 - b. proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi;
 - c. contributi di enti pubblici o privati;
 - d. contributi volontari di privati, soci o non soci;
 - e. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
 - f. avanzi netti di gestione;
 - g. versamenti effettuati da soci a fondo perduto o infruttiferi di interessi.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 17 - Esercizio sociale - Avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario coincide di norma con l'anno solare, dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea ordinaria dei soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandolo ai programmi e alle attività sociali.

3. Entro il trentuno marzo il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'Assemblea.

4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5. In fase di approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo per far fronte a spese di investimento di gestione, nello spirito di cui al comma precedente.

6. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 18 - Collegio dei Revisori

1. Qualora venga ritenuto opportuno dall'Assemblea verrà costituito un Collegio di Revisori per il controllo della gestione.

2. Esso sarà composto da tre membri effettivi più due supplenti, anche non soci, che durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo, del quale si applicano le modalità per la sostituzione dei membri.

3. Al Collegio dei Revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i sindaci delle società.

Art. 19 - Libri sociali

1. L'Associazione, oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge, dovrà tenere i seguenti libri e registri:

- a. libro verbali delle Assemblee;
- b. libro verbali del Consiglio Direttivo;
- c. libro dei Soci;

- d. libro dei Revisori (se nominati).

Art. 20 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto.

2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre associazioni che perseguano finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 21 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

2. In assenza di tale adesione, tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all' esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo dai due di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro o in mancanza di nomina da parte delle parti, questa verrà demandata al Presidente del Tribunale competente per territorio. Le parti dovranno nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata della richiesta di arbitrato.

Art. 22 – Norme di rinvio

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa vigente in materia.